

ALLEGATO A

Modifiche alla DGR 1304/2004: “Requisiti per il rilascio dell’autorizzazione all’apertura ed al funzionamento delle strutture che prestano i servizi di Mensa sociale e accoglienza notturna, i Servizi per la vacanza, i Servizi di emergenza e di pronto intervento assistenziale e dei Centri diurni, di cui all’articolo 2, lettera a), punto 2 della l.r. n. 41/03.”

I. Alla Sezione I.A. (Parte generale) sono apportate le seguenti modifiche:

- A) al paragrafo I.A.1. (Caratteristiche comuni) al primo capoverso, al quinto rigo, dopo le parole “progetto di assistenza elaborato” è aggiunto “ove previsto dalla tipologia del servizio”;
- B) al paragrafo I.A.2.a (Presa in carico ed accesso ai servizi) al primo capoverso, al terzo rigo, dopo la parola “elabora” è aggiunto “ove previsto”;
- C) al paragrafo I.A.2.c (Figure Professionali):

1) nella parte riguardante il Responsabile è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

“Il ruolo del responsabile è ricoperto da:

- a) laureati di secondo livello in ambiti disciplinari afferenti alle aree sociali, pedagogico-educative, psicologiche o sanitarie;
- b) laureati di primo livello, in ambiti disciplinari afferenti alle aree sociali, pedagogico-educative, psicologiche o sanitarie, con esperienza biennale nel settore specifico documentata;
- c) diplomati di scuola secondaria superiore, con documentata esperienza nel ruolo specifico di responsabile di struttura socioassistenziale residenziale o semiresidenziale di almeno cinque anni.

Il ruolo del responsabile può essere ricoperto anche da un OSS o da un educatore operante nella struttura in possesso dei titoli indicati.”;

2) nella parte riguardante l’Operatore sociosanitario (OSS) è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

“Le funzioni di OSS possono essere svolte da:

- a) infermieri;
- b) assistenti domiciliari e dei servizi tutelari (ADEST);
- c) operatori socioassistenziali (OSA);
- d) operatori tecnici ausiliari (OTA);
- e) assistenti familiari;
- f) persone in possesso del diploma quinquennale professionale nel settore dei servizi sociosanitari e titoli equipollenti;
- g) persone non in possesso dei titoli indicati, con documentata esperienza almeno quinquennale in strutture socioassistenziali residenziali o semiresidenziali o in servizi domiciliari nelle specifiche tipologie di utenza.”;

3) nella parte riguardante l’Educatore professionale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

“La funzione di educatore professionale è ricoperta dagli educatori professionali formati nell’ambito delle classi di laurea per le professionali sociali e delle classi di laurea delle professioni sanitarie della riabilitazione e titoli equipollenti. Le funzioni educative possono essere ricoperte anche da persone non in possesso dei titoli indicati, con documentata esperienza almeno quinquennale in strutture socioassistenziali e socio-educative residenziali o semiresidenziali o in servizi domiciliari nelle specifiche tipologie di utenza.

Le funzioni di supporto all'attività dell'educatore professionale possono essere svolte, oltre che da educatori professionali, da:

- a) infermiere;
- b) operatori sociosanitari (OSS);
- c) assistenti domiciliari e dei servizi tutelari (ADEST);
- d) operatori socioassistenziali (OSA);
- e) operatori tecnici ausiliari (OTA);
- f) assistenti familiari;
- g) persone in possesso del diploma quinquennale professionale nel settore dei servizi sociosanitari e titoli equipollenti;
- h) persone non in possesso dei titoli indicati, con documentata esperienza almeno quinquennale in strutture socioassistenziali residenziali o semiresidenziali o in servizi domiciliari per le specifiche tipologie di utenza.”;

4) il terzultimo e il quartultimo capoverso del paragrafo sono soppressi;

5) in fine è aggiunto il seguente periodo:

“Il responsabile e gli operatori della struttura, non devono essere stati condannati con sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero avere procedimenti penali in corso per reati di cui al titolo IX (Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume), al capo IV del titolo XI (Dei delitti contro la famiglia) e al capo I e alle sezioni I, II e III del capo III del titolo XII (Dei delitti contro la persona) del Libro secondo del codice penale. Gli operatori devono altresì possedere idoneità psico-fisica per le mansioni da svolgere, attestata da idonea certificazione sanitaria.”;

D) al paragrafo I.A.3 (Requisiti strutturali)

infine viene aggiunto: “Sono inoltre ubicate in centri abitati, o nelle loro vicinanze, collegate con i mezzi pubblici, e comunque localizzate in modo tale da permettere la partecipazione degli utenti alla vita sociale del territorio e facilitare l'accesso ai servizi territoriali.”;

II. Alla Sezione I.B. (Tipologia dei servizi) sono apportate le seguenti modifiche:

A) Alla parte I.B.4. (Centri Diurni – Requisiti generali):

1) Il titolo è modificato con il seguente: “Centri diurni”;

2) il paragrafo I.B.4.1.(Finalità) è sostituito dal seguente:

“Secondo quanto definito dall'articolo 1 comma 1 lettera b) della l.r. 41/ 2003 n. 41 che rimanda all'articolo 26 della l.r. 38/1996, il Centro diurno è una struttura di sostegno, di socializzazione, di aggregazione di tipo aperto, rivolta alla generalità degli utenti. E' collegato ed integrato con la rete dei servizi del territorio, si differenzia per le finalità in relazione alla tipologia di utenza, espleta attività di aggregazione culturale, educativa, ricreativa, sportiva, finalizzate all'integrazione sociale.

In particolare, i Centri diurni per minori e per persone con disabilità o con problematiche psicosociali, a rischio di emarginazione e di disadattamento sociale, hanno una caratterizzazione comune in riferimento all'organizzazione interna, che prevede la presenza di figure professionali specifiche per lo svolgimento delle attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi contenuti nei progetti di assistenza e per lo svolgimento delle

attività. I Centri diurni per anziani, chiamati Centri anziani, sono rivolti ad anziani autosufficienti e sono autogestiti.”;

3) al paragrafo I.B.4.2. (Requisiti organizzativi):

a) al paragrafo I.B.4.2.a (Progetto personalizzato) alla fine del secondo capoverso è aggiunto “e delle loro famiglie”;

b) al paragrafo I.B.4.2. b (Figure professionali) sono apportate le seguenti modifiche:

- al primo capoverso, al quarto rigo, le parole dopo la parola ”servizio” e fino al punto sono soppresse;
- infine sono soppresse le parole “al fine di raggiungere gli obiettivi previsti nei progetti personalizzati.”;

4) al paragrafo I.B.4.3 (Requisiti strutturali):

a) al secondo capoverso dopo le parole “ sono dotati di spazi destinati” le parole “all’accoglienza,” e di seguito le parole “momenti di riposo e di” sono soppresse;

b) al secondo capoverso le seguenti parole sono soppresse: “ In particolare, è prevista una zona finalizzata allo svolgimento delle varie attività di riabilitazione sociale, uno spazio per attività singole ed uno spazio per i colloqui.”;

c) l’ultimo periodo è soppresso;

5) al paragrafo I.B.4.4 (Centri Diurni – Tipologie di utenti) il periodo viene sostituito come segue:

“I Centri diurni si differenziano a seconda della loro finalità e si suddividono come segue, sulla base dei destinatari accolti e delle modalità di erogazione del servizio stesso.”;

6) al paragrafo I.B.4.4.a (Centro diurno per minori):

a) in tutto il testo le parole “progetto educativo” vengono sostituite con le parole “progetto socio-educativo”, la parola “utenti” viene sostituita dalla parola “minori”;

b) al sottoparagrafo I.B.4.4.a.1 (Definizione) il primo capoverso è sostituito dal seguente:

“Il Centro diurno per minori è una struttura di tipo aperto a carattere socio-educativo, culturale e pedagogico per l’infanzia, la preadolescenza e l’adolescenza, che ha lo scopo di offrire, anche con il coinvolgimento e la collaborazione della famiglia, una risposta qualificata ai bisogni di sostegno al benessere psicologico, fisico e relazionale, di socializzazione, di aggregazione, di gestione del tempo libero, di partecipazione alla vita sociale, culturale, ricreativa e sportiva dei soggetti in età evolutiva in un ambito protetto e guidato.

Esso costituisce un centro di aggregazione minorile in stretto collegamento con il Servizio sociale del comune, con la rete dei servizi territoriali e con le realtà culturali, formative e di socializzazione, ed ha lo scopo di favorire la crescita del minore e la costruzione di un rapporto positivo con il mondo adulto, di sostenere e di affiancare la famiglia nella sua azione educativa e di prevenire il disagio.

I Centri diurni per minori offrono una risposta assistenziale per fasce di età, di tipo flessibile nel corso della giornata, in relazione alla disponibilità e nel rispetto della ricettività totale del servizio stesso.”;

c) il sottoparagrafo I.B.4.4.a.2 (Destinatari) viene sostituito dal seguente:

“Per la loro finalità, tali Centri si rivolgono a tutti i minori, anche con disabilità, e particolarmente, ma non esclusivamente, ai soggetti a rischio di emarginazione. I gruppi sono organizzati in laboratori composti al massimo di 10 minori con bisogni omogenei, mentre la capacità ricettiva è in funzione dello spazio a disposizione.”;

d) dopo il sottoparagrafo I.B.4.4.a.2 (Destinatari) viene aggiunto il seguente sottoparagrafo:

“I.B.4.4.a.3 Progetto socio-educativo personalizzato

I Centri diurni per minori all'ammissione predispongono per ogni utente un progetto personalizzato con finalità socio-educative.

In ogni progetto socio-educativo personalizzato sono indicati gli obiettivi da raggiungere, i contenuti, la tipologia, le modalità, i tempi e il sistema di valutazione dell'efficacia degli interventi che il Centro mette in atto, nell'ambito delle finalità previste dal progetto globale della struttura, le figure professionali responsabili della loro attuazione, i compiti specifici del personale coinvolto, nonché i criteri di informazione e di coinvolgimento del minore e della sua famiglia.”;

e) il sottoparagrafo I.B.4.4.a.3 (Prestazioni) è sostituito dal seguente:

“I.B.4.4.a.4 (Prestazioni)

Le attività del Centro diurno sono finalizzate al raggiungimento degli obiettivi individuati nei progetti socio-educativi personalizzati dei minori, ed in particolare sono:

- di supporto e sostegno al benessere psico-fisico e relazionale;
- di sviluppo e sostegno all'autonomia personale e all'inserimento sociale anche attraverso la valorizzazione delle capacità di relazione e di partecipazione a livello propositivo e decisionale;
- di aiuto e sostegno nell'apprendimento cognitivo e nel percorso scolastico;
- di tipo formativo attraverso la partecipazione a corsi di formazione in ambiti specifici;
- di tipo informativo attraverso seminari/incontri su varie tematiche quali in particolare la prevenzione e la tutela della salute, argomenti di attualità, sportivi, artistici e letterari;
- di tipo ludico-motorio, anche attraverso l'organizzazione di corsi presso il Centro stesso;
- di tipo ricreativo attraverso l'organizzazione di riunioni conviviali sia all'interno che all'esterno del Centro diurno;
- di tipo culturale, attraverso la partecipazione agli spettacoli teatrali, cinematografici e in genere agli avvenimenti culturali, sportivi e ricreativi della vita cittadina;
- di sviluppo di occasioni di riflessione sui temi della convivenza civile e dell'uso degli spazi urbani e naturali;
- di scambio culturale e di intermediazione culturale per custodire i valori culturali del territorio e dei paesi di provenienza e favorire così l'integrazione culturale;
- di scambio intergenerazionale, anche per valorizzare le tradizioni ed i mestieri, specie quelli in via di estinzione anche con la creazione di laboratori per l'insegnamento e l'apprendimento degli stessi;
- di promozione alla partecipazione dei minori a varie forme di attività sociale, quali in particolare il volontariato sociale, in raccordo con il Servizio Sociale e il Segretariato Sociale del Comune, e con gli altri Enti territoriali e le agenzie pubbliche e private;
- di promozione della partecipazione anche amministrativa alla vita della comunità locale (es. Consigli dei ragazzi, ecc.);
- attività di rinforzo e sostegno alla figura genitoriale.

Le attività sono organizzate sotto forma di laboratori differenziati sia per contenuti che per obiettivi.

Il Centro diurno può fornire anche prestazioni di supporto all'assistenza domiciliare socioassistenziale, svolta dal comune, previa convenzione con il comune stesso qualora il centro sia privato.”;

f) il sottoparagrafo I.B.4.4.a.4 (Personale) viene rinumerato come segue:
“I.B.4.4.a.5 (Personale)”;

g) il sottoparagrafo I.B.4.4.a.5 (Funzionamento) è sostituito dal seguente:
“I.B.4.4.a.6 (Funzionamento)

Per i minori in età scolastica il Centro garantisce il funzionamento nei pomeriggi dei giorni feriali, di norma per cinque giorni alla settimana e per dieci mesi l'anno e, a seconda dell'organizzazione e del Progetto globale, anche la mattina nei periodi di interruzione dell'attività scolastica.

Per i minori adolescenti che abbiano assolto l'obbligo scolastico ma che non abbiano proseguito gli studi e non si siano ancora inseriti nel mondo del lavoro il Centro garantisce il funzionamento per fasce orarie antimeridiane e pomeridiane, di norma per cinque giorni alla settimana e per dieci mesi l'anno.

Per motivate esigenze organizzative e gestionali, previa valutazione del comune competente, la struttura può essere autorizzata a funzionare per periodi inferiori, e comunque per non meno di tre giorni a settimana.”;

h) il sottoparagrafo I.B.4.4.a.6 (Articolazione delle strutture) viene rinumerato come segue:
I.B.4.4.a.7 (Articolazione delle strutture) e al primo capoverso dopo la parola “attività” viene aggiunto “e alle fasce di età dei minori,”;

7) al paragrafo I.B.4.4.b (Centro diurno per persone con disabilità):

a) al sottoparagrafo I.b.4.4.b.1 (Definizione) dopo l'ultimo capoverso si aggiunge: “e di offrire momenti di sollievo nell'arco della giornata alla famiglia, essendo un luogo di supporto alla famiglia per periodi brevi o comunque limitati della giornata, in alternativa al servizio che si offre nelle strutture a ciclo semiresidenziale con accoglienza per l'intero arco della giornata. I Centri diurni per persone con disabilità offrono una risposta assistenziale di tipo flessibile nel corso della giornata in relazione ai posti disponibili e nel rispetto della ricettività totale del servizio stesso.”;

b) al sottoparagrafo I.B.4.4.b.2. (Destinatari) al primo capoverso, dopo le parole “psichiche e/o sensoriali” sono aggiunte le seguenti: “ivi comprese le persone affette da malattie cronico-degenerative disabilitanti”, le restanti parole fino al punto sono soppresse;

c) al sottoparagrafo I.B.4.4.b.3 (Prestazioni):

- al primo punto dell'elenco contenuto al secondo capoverso le parole “di riabilitazione” e “motorie” sono soppresse
- il quarto capoverso è soppresso;
- l'ultimo capoverso è sostituito dal seguente:
“Il Centro diurno può fornire anche prestazioni di supporto all'assistenza domiciliare socioassistenziale, svolta dal comune, previa convenzione con il comune stesso qualora il centro sia privato.”;

d) al sottoparagrafo I.B.4.4.b.4 (Personale):

- il secondo capoverso viene sostituito dal seguente: “ La quantità degli OSS presenti nella struttura è stabilita in base alle necessità degli utenti e comunque in numero di almeno 1 operatore per ogni laboratorio.”
- all’ultimo capoverso le seguenti parole sono soppresse: “nell’ambito dei piani personalizzati di assistenza predisposti per ogni utente.”;

e) il sottoparagrafo I.B.4.4.b.5 (Funzionamento) è sostituito dal seguente:

“I.B.4.4.b.5 Funzionamento

Il Centro diurno garantisce il funzionamento per un minimo di sette ore giornaliere, di norma per cinque giorni alla settimana e per dieci mesi l’anno.

Per motivate esigenze organizzative e gestionali, previa valutazione del comune competente, la struttura può essere autorizzata a funzionare per periodi inferiori, e comunque per non meno di tre giorni a settimana.”;

8) Al paragrafo I.B.4.4.c (Centro anziani):

- a) al sottoparagrafo I.B.4.4.c.2 (Destinatari) al primo capoverso le parole: ” o parzialmente autosufficienti” sono soppresse;

9) Alla parte I.B.4.4.d (Centro diurno per persone con problematiche psicosociali):

- a) il sottoparagrafo I.B.4.4.d.3 (Prestazioni) al primo punto dell’elenco contenuto al terzo capoverso dopo la parola “attività” le parole “ di riabilitazione” sono soppresse;
- b) il sottoparagrafo I.B.4.4.b.5 (Funzionamento) viene sostituito dal seguente:

“I.B.4.4.d.5 (Funzionamento)

Il Centro diurno garantisce il funzionamento per un minimo di sette ore giornaliere, di norma per cinque giorni alla settimana e per dieci mesi l’anno.

Per motivate esigenze organizzative e gestionali, previa valutazione del comune competente, la struttura può essere autorizzata a funzionare per periodi inferiori, e comunque per non meno di tre giorni a settimana.”.